

STATUTO

NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASTI AT CORSO ALBA 229

Numero REA: AT - 70574

Codice fiscale: 00974130056

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al n. 21.043 della raccolta.

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DURATA – SCOPI

Art. 1 – Costituzione e denominazione

È costituita con sede nel comune di Asti la Società Cooperativa denominata **"NUOVI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

La cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2099 (duemilanovantanove) e potrà essere prorogata, con delibera dell'assemblea, nei termini di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 – Scopo mutualistico

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A e B) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo e in rapporto a essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per realizzare i propri scopi sociali, intende cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i benefici derivanti dei servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. Con apposita delibera dell'Assemblea dei soci, la Cooperativa può aderire ad altra centrale cooperativa.

Art. 4 – Oggetto sociale

L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli scopi mutualistici, ha per oggetto: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi [art. 1, lettera a) della L. 381/91] come anche l'eventuale svolgimento di attività e servizi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1, lettera b) della L.381/91].

Più precisamente, le attività dei servizi di cui all'art. 1, lettera b) della L.381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente e in maniera coordinata i servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi di cui all'art. 1, lettera a) della L. 381/91 e ciò al fine di un più efficace perseguimento di questi ultimi, purché il sistema contabile-amministrativo della Cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel proseguo di tale articolo.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui all'art. 1, lettera a), della L.381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa intende operare in favore di quei soggetti e delle rispettive famiglie per i quali, in presenza di disabilità psichiche, fisiche, intellettive e sensoriali, è fondamentale attivare e sviluppare progetti e programmi educativi, riabilitativi e assistenziali finalizzati al loro recupero, alla loro integrazione nel contesto sociale e lavorativo e, più in generale, al miglioramento della loro qualità di vita. In tal senso i minori, gli adulti e gli anziani che versano in condizioni di non autosufficienza unitamente alle persone in situazioni di profondo disagio sociale, costituiranno l'insieme dei soggetti destinatari dell'attività, dei servizi e delle iniziative della cooperativa, i cui obiettivi generali sono così prefigurati:

- a) rompere il pregiudizio e modificare le realtà che portano a considerare irrecuperabili i soggetti disabili e a non intravedere per loro altra alternativa se non l'istituzionalizzazione;
- b) evitare il processo emarginante che investe, in siffatte circostanze, la pressoché totalità delle famiglie interessate;
- c) socializzare la problematica relativa alla disabilità come occasione per avviare un programma di corretta informazione, come stimolo per la prevenzione e, contestualmente a evitare fenomeni di emarginazione;
- d) recuperare, senza lasciare nulla di intentato, il soggetto disabile a un livello di vita autosufficiente e autonomo;
- e) offrire l'indispensabile sostegno alle famiglie che quotidianamente vivono il loro dramma, restituendo a esse la possibilità di vivere la loro esistenza in maniera dignitosa;
- f) gestire attività e servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi destinati alle persone in condizioni di disagio quali: persone con disabilità, minori a rischio, anziani, tossicodipendenti, ex detenuti, senza fissa dimora, ecc, al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini. Pertanto, in ordine ai principi informativi e agli obiettivi generali sopraenunciati - da perseguire mediante il coinvolgimento delle Istituzioni Pubbliche, Private e del Terzo settore - la cooperativa, in senso esemplificativo e non limitativo, si propone di:
 - 1) fornire ai soggetti disabili risposte socio-educative e formative appropriate mediante il coinvolgimento della famiglia, della scuola e del territorio;
 - 2) incentivare la ricerca, essere luogo di ricerca sui problemi della disabilità

e delle implicanze a essa connesse;

- 3) fornire servizi-appoggio alle famiglie mediante interventi domiciliari rientranti nel processo educativo, assistenziale e formativo personalizzato;
- 4) fornire direttamente o indirettamente servizi rieducativi e riabilitativi di carattere socio-sanitario finalizzati al recupero funzionale e intellettuale del soggetto disabile;
- 5) gestire strutture a carattere residenziale, semi-residenziale e centri diurni aventi finalità socio-assistenziali, socio-sanitarie, aggregative ed educative;
- 6) fornire, attività di sollievo, di pronta emergenza e pronta accoglienza;
- 7) lavorare alla progettazione e alla creazione di sussidi e giochi didattici distinti in una produzione standard e una personalizzata;
- 8) organizzare laboratori occupazionali e di produzione;
- 9) lavorare alla produzione di materiale informativo con particolare riguardo alla realtà della disabilità;
- 10) svolgere una funzione di stimolo promuovendo iniziative atte a creare una cultura che non emargini chi è diverso;
- 11) incentivare occasioni di socializzazione e di integrazione sia come momenti educativi che di svago;
- 12) promuovere iniziative turistiche, sociali, ricreative e sportive atte a favorire l'inserimento sociale del soggetto disabile;
- 13) essere sede di tirocinio legalmente riconosciuto per allievi frequentanti istituzioni scolastiche e agenzie formative operanti nell'ambito socio-sanitario (educatori professionali, animatori, operatori socio sanitari, assistenti sociali, infermieri professionali, ecc.).

Le finalità sopraelencate potranno anche essere attuate mediante apposite convenzioni da stipularsi con Enti e istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore.

Altresì, con riferimento ai servizi di cui all'art. 1), lettera b) della L. 381/91 e nei limiti e alle condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività che siano funzionali all'erogazione dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi di cui sopra:

- essere occasione di formazione e/o aggiornamento professionale di operatori e di quanti sono coinvolti nel problema della disabilità e del disagio;
- prestazioni lavorative in impresa agricola, forestale e/o florovivaistica, compresa la conservazione, la trasformazione di prodotti agricoli, prodotti in proprio o acquistati da terzi;
- produzione e commercializzazione di oggettistica varia e di prodotti artigianali;
- gestione di laboratori di componentistica;
- commercializzazione di tutti i propri prodotti;
- lavorazioni agricole in proprio e a favore di terzi e/o per conto terzi;
- acquisto e gestione di attrezzature e impianti per la produzione, la raccolta, la lavorazione, la conservazione, la trasformazione, l'alienazione dei prodotti e sottoprodotti agricoli, forestali, florovivaistici, di impianti e di attrezzature per servizi ausiliari, nonché l'acquisto e la fornitura ai soci di ogni tipo di materiale a essi necessario; acquisto, costruzione, acquisizione in locazione o in comodato d'uso di fabbricati, terreni coltivati o incolti, stabilimenti o depositi sia direttamente che indirettamente necessari e utili

- al conseguimento degli scopi sociali;
- manutenzione di aree verdi pubbliche e private, pulizia di fossi e strade;
 - fornitura di servizi e di prestazioni in genere a enti pubblici e/o privati nel settore dei servizi al terziario e delle pulizie civili e industriali, compresa la raccolta, il trasporto, e lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;
 - gestione e organizzazione di strutture ricettive, di ristorazione, anche turistiche e mense;
 - commercializzazione di prodotti e beni di consumo per bar, alberghi, ristoranti, mense, comunità;
 - gestione di servizi di accoglienza e assistenza in occasione di convegni, congressi, seminari, e simili;
 - servizio di trasporto di persone o cose;
 - facchinaggio e tutte le attività preliminari e di completamento al facchinaggio stesso;
 - trasporto merci per proprio conto o per conto terzi;
 - assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di vario genere, richieste e ritiro certificati e documenti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;
 - ideazione, elaborazione e promozione di iniziative e programmi a favore dell'occupazione e di nuove forme di imprenditorialità con particolare riguardo a persone emarginate e svantaggiate.

Tali attività potranno essere gestite e finanziate all'inserimento di persone socialmente svantaggiate come indicate nell'art. 4 della L. 381/91 e purché, a giudizio dell'organo amministrativo, tali persone svantaggiate abbiano comunque una sufficiente attitudine al lavoro e che la presenza di "altri" soci sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività.

Il collegamento funzionale tra le attività si realizza prioritariamente mediante l'inserimento lavorativo, assistito da percorsi individuali, dei soggetti svantaggiati inseriti nelle strutture e nei servizi della Cooperativa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature e impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n.59 *ss.mm.ii.* ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.

Potrà, inoltre, emettere obbligazioni e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre

cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a Cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO II SOCI

Art. 5 – Base sociale

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci le persone fisiche che sono interessate agli scopi sociali della Cooperativa.

La base sociale è costituita dalle seguenti categorie di soci:

a) **soci lavoratori**, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. A essi sono richieste capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico e adesione al medesimo.

b) **Soci fruitori**, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.

c) **Soci volontari**, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

d) **Soci sovventori**, possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori ai quali spetta una remunerazione, per la ripartizione degli utili, nei limiti stabiliti dalla Legge del 31.01.92 n. 59 *ss.mm.ii.*

Ogni socio è iscritto in apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Art. 6 – Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) la categoria di socio alla quale richiede di essere ammesso;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 32 e 33 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- a.3) l'impegno a usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 – Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
 - dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese istruttorie della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare, i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nel rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare, i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata, o a mezzo PEC, alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 – Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge (articolo 2437 del codice civile) e dal successivo articolo 15, e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC, alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 9 – Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione oppure che con la sua condotta dimostri di non essere più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 30 giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa se non autorizzato dalla Cooperativa medesima;
- e) che non partecipi all'Assemblea per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi degli articoli 32 e 33, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 10 – Decesso

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 11 – Rimborso delle azioni

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che, eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 12 – Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 13 – Soci sovventori

a) Conferimento ed azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a €. 500.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.

b) Alienazione delle azioni dei soci sovventori

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni.

c) Deliberazione di emissione

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

d) Diritti dei soci sovventori

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;
- ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- al socio sovventore è attribuito un solo voto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

- e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO III

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio della Società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da azioni del valore nominale di €. 25. Il valore complessivo delle azioni detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di €. 500;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello

scioglimento della Società.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

Art. 15 – Vincoli sulle azioni e loro alienazione

Le azioni sociali non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, salvo quanto previsto dalla Legge 31.01.92 n. 59 per le azioni nominative trasferibili sottoscritte dai soci sovventori e fatto salvo, altresì, il diritto di recesso da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella Società.

Art. 16 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17 – Bilancio d'esercizio

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.01.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) a eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.01.1992, n. 59;
- e) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) a eventuali ristorni ai soci operatori.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non operatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 18 – Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci operatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del

trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in Cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 19 – Organi sociali

Sono organi sociali della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione.
- c) il Collegio Sindacale, se nominato;

A) ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 20 – Forme, tempi e luoghi di convocazione

L'assemblea è ordinaria e straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge, e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentano almeno, le maggioranze stabilite dalla legge. La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice a ciascun socio e da affiggersi nei locali della sede sociale, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'elenco delle materie da trattare;
- b) luogo designato per l'adunanza;
- c) giorno e ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione,

quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

Il Consiglio di Amministrazione può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di comunicazione e/o pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

Nel caso che particolari circostanze lo rendano opportuno il Consiglio di Amministrazione può deliberare - col voto favorevole della maggioranza dei propri componenti - la convocazione di assemblee in cui il voto sia dato per corrispondenza, ai sensi di legge. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 21 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;
- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 18 del presente statuto;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 22 – Assemblea straordinaria

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, lo scioglimento e le altre operazioni straordinarie che coinvolgono la Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

Art. 23 – Svolgimento dell'assemblea

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; anche ai soci cooperatori persone giuridiche potranno spetta un solo voto.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 13.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, e in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega, pena la nullità della medesima, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.

I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nel regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dalla assemblea, scegliendolo anche tra i non soci; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale.

Art. 24 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno la metà dei voti di tutti i soci.

In questi casi i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'Assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, o da quelli non intervenuti non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 25 – Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di Consiglieri variabile da 3 a 9 eletti e nominati dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'assunzione della carica di Amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
 - attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;
- non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione e hanno il diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della società. Spetta al consiglio determinare e proporre all'Assemblea la remunerazione dovuta ai singoli Amministratori in ragione delle deleghe attribuite.

Art. 26 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario o utile, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno quattro volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, fax, email, Whatsapp, telegramma, o telefono, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica. Sono altresì valide quando svolte in teleconferenza e/o videoconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri

presenti e le votazioni sono segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure quando si tratti di persone o affari per cui alcuni componenti il consiglio abbiano un interesse diretto.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale redatto dal segretario verbalizzante individuato e nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 - Poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, in conformità delle leggi, dello statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'attribuzione di specifiche deleghe di gestione e/o parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi componenti.

Art. 28 – Presidente, poteri di rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza. Previa delibera del Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vicepresidente o a un Consigliere delegato, nonché con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio o a dipendenti della Società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente in carica, se nominato, o in mancanza di questo a un Consigliere designato dal Consiglio.

Art. 29 – Rinuncia, decadenza, scadenza

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica i consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri cooptati dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 30 – Composizione e funzione

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, purché composto integralmente da revisori contabili, esercita anche il controllo contabile.

Art. 31 – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

CONTROVERSIE

Art. 32 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 33, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 33 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli Arbitri è deciso dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di

Conciliazione della Cooperazione.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della Società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli Arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'Organo Arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 34 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 35 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci operatori, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 36 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli

successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 37 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 38 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Visto per allegato.

Asti, 24 aprile 2024.

F.to: ADA BRUNA MORANDO

" : ALBERTO GIROLA Notaio (i.s.)